



Prot. n. 65847

Chieti 01 ottobre 2024

ORDINANZA SINDACALE N. 193

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente. Incendio in località Chieti Scalo nello stabilimento di Magma Spa, ubicata a Chieti Scalo in Via Leone XIII

IL SINDACO

Premesso che:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile"

Dato atto

che intorno alle ore 21,00 del 30 settembre 2024 è divampato un incendio di notevoli proporzioni presso l'azienda **Magma Spa**, che fornisce materiale plastico ed è ubicata a **Chieti Scalo in Via Leone XIII**;

Considerato che:

sul luogo dell'incendio sono intervenute le squadre di soccorso;

le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e continueranno fino al totale spegnimento di cui non è possibile prevedere il termine;

che l'incendio ha sprigionato una nube di fumo denso ed acre sulla cui consistenza sono in corso indagine da parte dell'ARTA;

Preso atto

che nei pressi vi sono strutture produttive e commerciali ad alta frequentazione;

che le aree pubbliche e della viabilità in prossimità presentano elevata frequentazione;

della situazione, nelle more delle valutazioni e degli accertamenti tecnici da parte di ARTA e ASL che consentiranno l'adozione di provvedimenti del caso, in merito all'impatto dei fumi e delle polveri che si sono sprigionate a seguito dell'incendio;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento a scopo precauzionale, per tutelare la salute dei cittadini;

Dato Atto che sussistono i presupposti per quanto sopra esposto per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

Visti

l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

INVITA

La cittadinanza:

a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi;

ad evitare spostamenti e frequentazioni dell'area interessata dall'incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti;

alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nel raggio di due (2) chilometri dal luogo dell'incendio;

ad evitare il soggiorno all'aria aperta nell'area interessata dall'incendio, se non muniti di mascherine facciali filtranti;

ORDINA

in via cautelativa, per le prossime 24 ore:

la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi di infanzia e i centri aggregativi, e la chiusura completa delle scuole anche per il personale ATA e amministrativo;

il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali;

il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d'affezione;

il divieto di utilizzo dei condizionatori d'aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna;

AVVERTE

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi;
- pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Chieti- Sezione ordinanze

trasmessa:

Comando di Polizia Municipale donatella.digiovanni@comune.chieti.it

ARTA – protocollo@pec.artaabruzzo.it

Asl02 siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Comprensivo Chieti1 chic838006@pec.istruzione.it

Comprensivo Chieti2 chic83500p@pec.istruzione.it

Comprensivo Chieti3 chic83600e@pec.istruzione.it

Comprensivo Chieti4 chic83700a@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico F.Masci chps01000x@pec.istruzione.it

Liceo artistico e pedagogico I.Gonzaga chpm02000g@pec.istruzione.it

Itc Galliani/de Sterlich chtd11000I@pec.istruzione.it

Istituto Industriale Savoia chis012006@pec.istruzione.it

Istituto Pomilio chis01600d@pec.istruzione.it

Liceo classico G.B. Vico chvc010004@pec.istruzione.it

Agenzia Protezione Civile Regionale apc@pec.regione.abruzzo.it

Comando Carabinieri - tch29749@pec.carabinieri.it

Corpo Forestale dello Stato fch42567@pec.carabinieri.it

Comando dei VV.FF. – com.prev.chieti@cert.vigilifuoco.it

Questura gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

Prefettura protocollo.prefch@pec.interno.it

Si rende noto che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amm.vo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego Ferrara